



IL PROCESSO ESECUATIVO

ESECUZIONE FORZATA (ARTT. 474 - 632)

Esecuzione diretta

- Esecuzione generica
- Esecuzione specifica

Esecuzione indiretta

- Misure coercitive

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

- **Art. 2930. Esecuzione forzata per consegna o rilascio.**

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

- **Art. 2931. Esecuzione forzata degli obblighi di fare.**

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

- **Art. 2933. Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.**

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo.

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.

IL TITOLO ESECUTIVO

CATEGORIE DI TITOLI ESECUTIVI

- ART. 474 (tendenziale tipicità dei titoli esecutivi)

ALTRI TITOLI ESECUTIVI

- l'art. 12, d.lgs. 28/2010 prevede che, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo raggiunto in mediazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare;
- l'art. 5, d.l. 132/2014, conv., con modificazioni, dalla l. 162/2014, prevede che l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione forzata;
- l'art. 825 c.p.c. attribuisce piena efficacia esecutiva al lodo, assistito dal decreto di esecutività emesso dal Tribunale, su istanza della parte interessata.

IL TITOLO ESECUTIVO

Requisiti del diritto consacrato nel titolo:

- certezza;
- esigibilità;
- liquidità

Operazioni di eterointegrazione del titolo esecutivo

Cass. s.u. 2 luglio 2012, n. 11066: Costituisce valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., la sentenza recante la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall'altra parte.

IL TITOLO ESECUTIVO

Condizione necessaria e sufficiente per attivare i sistemi di esecuzione forzata, ma che deve sussistere per l'intero processo esecutivo. **Ma quale titolo esecutivo? Teoria della oggettivizzazione del t.e.**

Cass. s.u. 7 gennaio 2014, n. 61 : Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura deve essere intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo, sia pure dell'interventore, che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Di talché, qualora, a seguito dell'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante.

I POTERI DEL G.E.

- **Cass. S.U. 6 aprile 2023, n. 9479**

Fase esecutiva. Il giudice dell'esecuzione:

- a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
- b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
- c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
- d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito.

ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA E DELLA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA

- Problema che attiene alla legittimazione attiva del soggetto che intende agire.
- Sistema previgente (spec. artt. 475 e 476).
 - Spedizione in forma esecutiva nei confronti della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o ai suoi successori.
 - Apposizione della formula esecutiva, una volta esperiti «controlli formali» sulla idoneità del titolo (in copia) e sulla legittimazione di chi richiede la spedizione.
 - Impossibilità di ottenere ulteriori copie esecutive (l'originale resta presso il pub. uff.).
- Sistema attuale: i provvedimenti «devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti».

LA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO E DEL PRECETTO

Atti prodromici all'esecuzione forzata: notificazione del titolo esecutivo e del precetto

La notificazione del titolo e del precetto devono essere fatti personalmente alla parte

Contenuto del precetto → essenziale funzione di individuazione dei soggetti del processo esecutivo e attualizzazione della pretesa

Termine finale di efficacia del precetto → art. 481

ART. 614 - BIS

Misura coercitiva generale che assiste i provvedimenti di condanna, pensata come un «capo accessorio» rispetto al capo condannatorio

Introduzione con l. 69/2009; modificato con l. 83/2015

Riforma l. 206/2021 e d.l. 149/2022:

- definizione durata della misura;
- modifica competenza;
- inserimento della misura nella materia della famiglia, a tutela dei minori;
- mancata estensione alla materia del lavoro subordinato e parasubordinato.

ART. 614 - B I S

- Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. **Il giudice può fissare un termine di durata della misura**, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.
- Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, **la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.**
- Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, **del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento**, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
- Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

(n.b. art. 11 d.lgs. 28/2010, co. 7: L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento).

ESPROPRIAZIONE FORZATA

- Art. 2740 Responsabilità patrimoniale.

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

- Art. 2910 Oggetto dell'espropriazione.

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, **può fare espropriare** i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

IL PIGNORAMENTO

Art. 492 pignoramento, regole generali

Art. 513 pignoramento mobiliare presso il debitore

Art. 543 pignoramento di crediti o mobiliare presso terzi

Art. 555 pignoramento immobiliare

PIGNORAMENTO

- Art. 492, co. 1 → elemento comune a tutti i pignoramenti → ingiunzione all'esecutato dall'astenersi di compiere qualsiasi atto di disposizione sui beni pignorati
- Art. 492, co. 4 e 5 → collaborazione del debitore nell'individuazione del patrimonio in caso di insufficienza dei beni pignorati o lunga durata della loro liquidazione.
- Modalità telematiche di ricerca dei beni pignorabili → art. 492-bis
- Pignoramento mobiliare → ruota attorno alla nozione di «appartenenza»

PIGNORAMENTO

Pignoramento immobiliare → è articolato in almeno tre fasi

- Il creditore individua il bene da pignorare e lo descrive in un atto da lui sottoscritto
- L'uff. giud. aggiunge l'ingiunzione e notifica l'atto all'esecutato
- L'atto viene poi trascritto dall'uff. giud. nel registro immobiliare

Custodia

- È affidata al debitore quando questi ha il possesso del bene
- Regole per la custodia del debitore o del terzo nominato → art. 560

PIGNORAMENTO

- Pignoramento di crediti o di beni necessariamente determinati → non è utilizzabile una nozione di appartenenza, deve essere coinvolto il terzo per accertare (anche se in via semplificata) l'esistenza del rapporto tra esecutato e *debitor debitoris*.
- Pignoramento si attua con la notificazione all'esecutato ed al terzo, da parte del creditore, di un atto con il contenuto di cui all'art. 543.
- Nel sistema originario era necessaria una dichiarazione positiva del terzo per identificare l'oggetto del pignoramento e, in caso di contestazioni, si apriva un giudizio ordinario di cognizione. A seguito delle modifiche del 2012, 2014-2015, la mancata dichiarazione del terzo (come anche il rifiuto di renderla) equivale a «non contestazione».
- Il terzo dovrà rilasciare la dichiarazione e da quando riceve l'atto di pignoramento diventa custode.

VICENDE DEL PIGNORAMENTO

- Pignoramenti ad istanza di più creditori → cumulo iniziale, atto concorsuale 493
- Pignoramento successivo art. 493, co. 2.
- Estensione del pignoramento: almeno 2 forme art. 492, comma 4
- Conversione → Sostituzione del pignoramento di cose o crediti con una somma di denaro indicata dall'art. 495, co. 1, c.p.c.
- Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario 494
- Riduzione del pignoramento → su istanza dell'esecutato o d'ufficio 496
- Inefficacia del pignoramento 497
- Limitazione del cumulo dei vari mezzi di espropriazione forzata → 483

EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO

- Art. 2912 Estensione del pignoramento.

Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.

- Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

Fino alla chiusura del processo esecutivo, la situazione sarà quella fotografata con il pignoramento.

(art. 2085 c.c. previgente prevedeva il divieto di alienazione)

EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO

- Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento.

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

- 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, **che siano state trascritte successivamente al pignoramento;**
- 2) le cessioni di crediti che siano state **notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;**
- 3) le alienazioni di universalità di mobili che **non abbiano data certa;**
- 4) le alienazioni di beni mobili di cui **non sia stato trasmesso il possesso** anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO

- Art. 2915. Atti che **limitano la disponibilità** dei beni pignorati.

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e **le domande** per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la **trascrizione**, se sono trascritti successivamente al pignoramento.

EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO

- Art. 2916. Ipoteche e privilegi.

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione **non** si tiene conto:

- 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
- 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo **dopo** il pignoramento;
- 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

- Art. 2917. Estinzione del credito pignorato.

Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento **non ha effetto** in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

INTERVENTO DEI CREDITORI

- Fondamento → art. 2741

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

- Disciplina generale artt. 498-500
- Intervento nell'espropriazione mobiliare
 - Presso il debitore artt. 525-528
 - Presso terzi art. 551 → che rinvia alla disciplina artt. 525 ss.
- Intervento nell'espropriazione immobiliare art. 564-566

CREDITORI CHE POSSONO INTERVENIRE

- Nel codice 1865 l'espropriazione era solo individuale. Con il codice 1940-42 l'espropriazione ha aperto le porte a tutti i creditori. A seguito delle riforme 2005, possono intervenire:
 - Creditori titolati
 - Creditori che, al tempo del pignoramento, avevano eseguito un sequestro conservativo sui beni pignorati
 - Creditori che hanno un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri (iscritti)
 - Creditori il cui credito in denaro risulti dalle scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c.

CREDITORI CHE POSSONO INTERVENIRE

Attenzione → l'art. 498 impone che i creditori che sui beni pignorati hanno diritto di prelazione risultante da pubblici registri → è regola collegata all'effetto purgativo della vendita forzata che estingue i diritti reali di garanzia.

- Cause di prelazione
 - Privilegi → Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
 - Ipoteca → Art. 2808.

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

- Pegno → artt. 2784, 2786 e 2801 c.c. → Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che rappresenta il credito e quindi il creditore pignoratizio viene a conoscenza in virtù delle modalità dell'espropriazione

MODALITÀ DELL'INTERVENTO

- Intervento tempestivo o tardivo dei creditori → art. 528 e art. 565 (che elencano varie ipotesi di espropriazioni).
- Tempestività → rilevanza della «prima udienza». Formazione di una «prelazione di natura processuale»
- Interpello del debitore in caso di creditori non titolati e eventuale accantonamento
- Altra prelazione di natura processuale → estensione del pignoramento 449, 4 co. Ove i creditori intervenuti non procedano, il creditore pignorante acquista un diritto di prelazione nei loro confronti
- Non rileva per i creditori privilegiati la tardività

EFFETTI DELL'INTERVENTO

- Artt. 500, 526 e 564
- Tutti i creditori intervenuti partecipano all'espropriazione, alla distribuzione del ricavato e diventano parti del processo esecutivo
- I creditori titolati possono dare impulso alla procedura (fino alla vendita) se il loro intervento è stato tempestivo
- Cass. s.u. n. 61/2014

FASE DI LIQUIDAZIONE VENDITA O ASSEGNAZIONE

- La FASE LIQUIDATIVA dell'espropriazione (EVENTUALE) si apre con l'istanza, fatta dal creditore titolato, di vendita o assegnazione.
- È tipica solo dell'espropriazione, non delle altre forme di esecuzione → solo nell'espropriazione si realizza una «alienazione» forzata del bene pignorato
- Termine dilatorio art. 501 → consente l'eventuale «reazione» del debitore e la partecipazione di altri creditori mediante intervento
- Udienza per discutere dell'assegnazione o della vendita → artt. 530, 552, 569 → è importante la precisazione che le opposizioni devono essere proposte, a pena di decadenza, in queste udienze.
- Il giudice dovrà poi stabilire, con ordinanza, le modalità della vendita o dell'assegnazione.

ASSEGNAZIONE

- ASSEGNAZIONE → i diritti pignorati sono trasferiti al creditore pignorante o ad uno dei creditori intervenuti
- Assegnazione soddisfattiva → l'atto traslativo estingue il credito. La procedura si chiude.
- Assegnazione-vendita → il creditore paga a fronte del trasferimento
- Assegnazione coattiva → per alcune categorie di beni, ma nella maggior parte dei casi l'assegnazione è volontaria → avviene a seguito di istanza del creditore dopo un primo tentativo fallito di vendita
- Valore minimo di assegnazione → art. 506

TIPI DI VENDITA

- Vendita mobiliare
 - Vendita con o senza incanto
 - Le operazioni di vendita possono essere delegate ad un professionista → vendita delegata
 - Vendita a mezzo commissionario
- Vendita immobiliare
 - Vendita con o senza incanto
 - Vendita delegata
 - Vendita diretta → nuovo istituto introdotto dalla riforma Cartabia
- Chiusura anticipata procedura per infruttuosità della vendita art. 164-bis

VENDITA ES. MOBILIARE

- Preferenza della vendita senza incanto o a mezzo commissionario
- Artt. 532-533 → Il commissionario è un soggetto che riceve incarico dal giudice di vendere il bene ad un prezzo determinato attraverso una trattativa privata con l'acquirente
- Vendita con incanto → art. 534
- Vendita delegata per i beni mobili registrati → la riforma ha inciso sul regime degli atti compiuti dal soggetto delegato modificando l'art. 534-ter

VENDITA ES. IMMOBILIARE

- Vendita → a seguito dell'istanza e del deposito della documentazione necessaria, si procede alla stima del bene e si determinano le modalità della vendita. È preferita la vendita senza incanto, se fallisce si passa alla vendita con incanto.
- Vendita senza incanto → l'offerta deve essere accompagnata dal deposito di 1/10 del prezzo stabilito dal giudice.
- Vendita con incanto → nell'avviso di cui all'art. 576 viene stabilito il giorno e individuate le modalità dell'asta
- Il giudice emette il decreto di trasferimento → atto finale della fase di liquidazione
- Vendita delegata al professionista → artt. 591-bis ss.

VENDITA IMMOBILIARE RIFORMA CARTABIA

- Regime atti del professionista delegato art. 534-ter e 591-ter → modifica con d.lgs. n. 149/2022 → è stato introdotto il rimedio dell'art. 617 c.p.c. come suggerito dalla dottrina e richiesto dalla Commissione Luiso
- Vendita c.d. diretta → artt. 568-bis, 569-bis. Scopo della modifica → accelerare la definizione delle espropriazioni immobiliari e provare a realizzare una somma vicina al valore effettivo del bene.
- Istanza proponibile una sola volta
- Debitore «collabora» ricercando un offerente
- Deposito offerta e 1/10 del prezzo di stima
- Se le parti sono d'accordo, il bene è venduto all'offerente; se vi è opposizione di un creditore titolato o privilegiato, si autorizzano ulteriori offerte e, ove presenti, si tiene la gara.

EFFETTI SOSTANZIALI DELLA VENDITA FORZATA (2919-2929 C.C.)

- Natura giuridica della vendita forzata è molto discussa.
- Principali effetti:
 - Traslativo della proprietà
 - Di retrodatazione degli effetti
 - Purgativo, di estinzione delle garanzie reali

EFFETTI SOSTANZIALI DELLA VENDITA

- Art. 2919. Effetto traslativo della vendita forzata.

La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione *salvi gli effetti del possesso di buona fede*. Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.

- Art. 2812

Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d'enfiteusi sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.

- Diritti reali minori → uso, abitazione, servitù
- Diritti reali maggiori → superficie, enfiteusi, nuda proprietà

EFFETTI SOSTANZIALI VENDITA FORZATA

- Art. 2920. Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta.

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Meccanismo di circolazione dei beni mobili artt. 1153 e 1155 c.c.

- Art. 2921. Evizione.

L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

EFFETTI SOSTANZIALI DELL'ASSEGNAZIONE

- Art. 2925. Norme applicabili all'assegnazione forzata.

Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

- Art. 2926. Diritti dei terzi sulla cosa assegnata (speculare dell'art. 2920)

Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

- Art. 2927. Evizione della cosa assegnata.

L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore precedente per i danni e per le spese.

CONFLITTO TRA ESECUTATO ED AGGIUDICATARIO

- Art. 2929. Nullità del processo esecutivo.

La nullità degli atti esecutivi che hanno **preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario**, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

- L'aggiudicatario non è stato parte del processo fino alla vendita.
- Le nullità relative alla vendita devono essere fatte valere nel processo esecutivo

DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO IN GENERALE

- Fase eventuale conclusiva dell'espropriazione (artt. 509-512)
- Art. 509 → come è composta la somma da distribuire?
- Problema principale: graduazione dei creditori. In generale
 1. Spese della procedura (art. 2777, c. I)
 2. Creditori con diritto di prelazione (nell'ordine previsto dall'art. 2777, c. II)
 3. Creditori chirografari tempestivi (con eventuale precedenza pignorante → art. 499 c.p.c.)
 4. Creditori chirografari tardivi
 5. Esecutato (sull'eventuale residuo, art. 510, c. IV)

DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO

- Ove vi sia un unico creditore, il giudice – sentito il debitore – procede alla distribuzione (ART. 510, c. I). In caso contrario si dovrà formare un PIANO DI RIPARTO (art. 510, c. II)
- Nell'espropriazione mobiliare → artt. 541 e 542 → la regola sembrerebbe la distribuzione concordata
- Nell'espropriazione immobiliare → art. 596-598
 - Deve essere formato il progetto di distribuzione → dopo la riforma l'incombente è affidato al professionista delegato in prima battuta
 - Deve essere fissata udienza per la discussione del progetto
 - A seguito della discussione, in caso di approvazione del progetto o accordo tra creditori, vi è il pagamento; diversamente le contestazioni assumono la forma delle opposizione ex art. 512 c.p.c.

CONTROVERSIE IN SEDE DISTRIBUTIVA

- Art. 512 → profondamente modificato dalle riforme 2005/2006
- Struttura controversie in sede distributiva:
 - Decide il g.e. con ordinanza
 - L'ordinanza è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi
- Che oggetto hanno le controversie in sede distributiva? Diritto al «concorso», cioè a partecipare alla distribuzione della somma ricavata

ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI

- Disciplina ex artt. 599, 600 e 601 si applica nell'ipotesi in cui non tutti i contitolari del bene indiviso sono debitori
- Assoggettato all'espropriazione resta solo il debitore, al quale si notificano t.e., precetto e nei confronti del quale si effettua il pignoramento. I contitolari vanno avvisati dell'avvenuto pignoramento.
- Ove il bene sia fungibile, si provvede alla separazione in natura e la quota del debitore viene assoggettata ad esecuzione. Ove il bene non sia facilmente divisibile → si procede con la divisione in un giudizio di cognizione ove le parti del processo esecutivo sono litisconsorti necessari
- Il processo esecutivo viene sospeso in attesa dei provvedimenti del giudice sulla divisione

ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

- Art. 602 → due presupposti alternativi:
 - Bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui (diritto di sequela o terzo datore)
 - Bene la cui alienazione è stato revocata per frode (azione revocatoria ex art. 2901 cc., revocatoria concorsuale ex art. 166 Codice della crisi impresa e insolvenza).
- Art. 2910, c. II → *Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.*
- Ipotesi di c.d. responsabilità senza debito
- Ruolo e posizione del terzo esecutato → tutte le disposizioni previste per il debitore vengono estese al terzo esecutato

LE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

- Opposizione all'esecuzione → contestazione del diritto di procedere ad esecuzione
- Opposizione agli atti esecutivi → contestazione della regolarità degli atti esecutivi compiuti
- Opposizione di terzo all'esecuzione → contestazione relativa ai beni colpiti dal pignoramento

- Opposizioni di merito o sostanziali
- Opposizioni di rito o formali

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

- Opposizione pre-esecutiva (al precetto) → Art. 615, co. 1
- Opposizione esecutiva → art. 615, co. 2
- Giudice competente → art. 480, III co., o art. 27 c.p.c.
- Opposizione → titoli giudiziali o titoli stragiudiziali, contestazione circa la pignorabilità dei beni
- Legittimazione attiva
- Udienza raccordo tra processo esecutivo e processo di cognizione → art. 616 → decisione sull'istanza di sospensione e verifica della competenza dell'ufficio

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

- Rimedio residuale e generale per la verifica circa la regolarità del processo esecutivo
- Mezzo con il quale far valere le nullità degli atti dell'esecuzione → l'esecuzione non è un ambiente idoneo a decidere circa le nullità formali o extraformali del processo
- Breve termine di 20 giorni per la proposizione dell'opposizione
- Legittimazione attiva
- Udienza di cui all'art. 618 → di raccordo con il processo di cognizione
- Art. 186-bis disp. att. c.p.c. → il magistrato che dirige l'esecuzione non può conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi
- Regime della sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi

OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE

- Chi è il terzo che può proporre opposizione ex art. 619?
- Opposizione tempestiva
- Opposizione tardiva (o non seguita da sospensione)
- Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione → esiti
- Limitazione dei mezzi istruttori nel giudizio di cognizione → prova dell'affidamento

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

- Rileva il requisito di certezza del titolo esecutivo → il risultato dell'esecuzione risulterebbe già interamente prefigurato nel titolo esecutivo
- Non può porsi il problema del concorso formale tra creditori
- In caso di fallimento dell'esecuzione in forma specifica, si dovrebbe poter attivare la tutela per equivalente e quindi accedere all'espropriazione forzata
- In passato l'esecuzione in forma specifica poteva essere attivata solo da titolo di formazione giurisdizionale. Adesso vengono in rilievo i verbali di conciliazione raggiunti anche nel contesto delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie

ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO

- Art. 2930. Esecuzione forzata per consegna o rilascio.

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

- Possibile solo per beni determinati, non per beni soltanto determinati nel genere (cfr. artt. 1377 e 1378) → non può aversi se l'acquisto del diritto di proprietà è per specificazione (art. 922 c.c.) con una sentenza costitutiva
- Art. 1377 *Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente (...)*
- Art. 1378 *Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti (...)*

ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO

- Notificazione del titolo e del precetto, contenente la descrizione dei beni da consegnare o degli immobili da rilasciare
- L'esecuzione non comporta alcuna modifica dal punto di vista giuridico
- Esecuzione per consegna → art. 606 → il primo atto è compiuto dall'ufficiale giudiziario che procede ai sensi dell'art. 513 c.p.c. nel luogo «dove il bene si trova»
- Come inizia l'esecuzione per rilascio → art. 608, co I.
- Efficacia ritenuta erga omnes dell'ordine
- Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà, le parti possono chiedere al g.e. i provvedimenti opportuni → l'esecuzione di regola si svolge con la partecipazione dell'ufficiale giudiziario
- La parte istante può anche rinunciare al processo esecutivo, con conseguente estinzione

ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE O NON FARE

- Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare.

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

- Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo.

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.

ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE O DISFARE

- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto, che deve contenere l'indicazione del risultato che il procedente vuole ottenere.
- L'esecuzione inizia con ricorso e c'è subito il coinvolgimento del giudice → ancorché atto di parte, si ritiene che sia il primo atto della procedura
- Ordinanza del g.e. deve individuare i soggetti che partecipano alla procedura e definire le concrete modalità di esecuzione
- Difficoltà nel corso dell'esecuzione → art. 613

IL REGIME DELL'ORDINANZA CHE DECIDE LE MODALITÀ DELL'ESECUZIONE

- Contenuto decisorio del provvedimento ex art. 612 c.p.c. → «sentenza in senso sostanziale → Esempi individuati dalla giurisprudenza: il g.e. che nega la tutela perché l'obbligato ha adempiuto, il g.e. detta modalità di esecuzione incompatibili con il t.e., il g.e. integra il titolo: Provvedimenti «abnormi», adottati in carenza di potere.
- Cass., Sez. III, Ordinanza, 20/10/2021, n. 29025. L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, **non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.**
- Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 12/12/2018, n. 32196 In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, **con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi.**

ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO

- Art. 2932 **Esecuzione specifica** dell'obbligo di concludere un contratto.

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

- Si riconduce alle forme di esecuzione, ma si realizza con una sentenza costitutiva